

79

Edizione n. 05/2025
26 febbraio 2025



CERTIFICAZIONE UNICA 2025

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 9454 del 15.01.2025

a cura di
Ezia **FORLEO**

Componente Centro Studi ANCL U.P. di Bari "Francesco & Vincenzo Leggiadro"

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 9454 del 15 gennaio 2025, è stata approvata la versione della certificazione unica 2025 con la quale i sostituti d’imposta dovranno attestare i redditi di lavoro dipendente, assimilati e da assistenza fiscale, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

La prima novità riguarda i termini di presentazione, tale che la trasmissione dovrà avvenire entro le scadenze che seguono:

- Entro il 16 marzo dovranno essere inviate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi (il termine è differito al 17 marzo poiché il 16 marzo cade di domenica);
- Entro il 31 marzo dovranno essere inviate le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo che rientrano nell’esercizio abituale di arti e professioni;
- Entro il 31 ottobre si dovrà provvedere ad inviare le certificazioni che contengono redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Ancora una volta la certificazione si sdoppia:

CU SINTETICA	CU ORDINARIA
Da consegnare al percipiente di redditi di lavoro dipendente e/o assimilati o autonomo/provvigioni entro il 16 marzo (17 marzo per quest’anno)	Da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo, il 31 marzo ovvero il 31 ottobre a seconda della tipologia di reddito

La CU anche quest’anno presenta il quadro CT con il quale i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di indicare le modalità telematiche di ricezione dei dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti attraverso il servizio Fiscoonline o Entratel.

Sono obbligati a compilare il suddetto quadro, tutti i sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.

Oltre al quadro CT, il flusso telematico da inviare all’agenzia delle Entrate (modello ordinario) si compone di altre due macro-sezioni:

- Frontespizio contenente le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante che firma la dichiarazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
- Certificazione Unica 2025 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e locazioni brevi.

Modalità di invio

È prevista la possibilità di suddividere il flusso telematico inviando oltre al frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le CU contenenti i dati da lavoro dipendente separatamente dalle CU che contengono i dati da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

L'invio suddiviso in più flussi è altresì possibile in presenza dei soli redditi da lavoro dipendente se tale modalità risulta più agevole per il sostituto.

Soggetti obbligati all'invio

Sono tenuti all'invio del flusso telematico coloro che nel corso del 2024 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413. Quindi redditi da lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, redditi di provvigioni e alcuni redditi diversi.

Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2024 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all'Inail. La CU 2025 deve essere inoltre presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante la Certificazione Unica, i dati relativi al personale interessato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'INPS nella sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali.

Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto.

Sono tenute alla compilazione della Certificazione Unica tutte le Amministrazioni sostituti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all'INPS gestione Dipendenti Pubblici.

A partire dal 2025 viene meno l'obbligo di presentare la certificazione unica in relazione ai compensi corrisposti ai soggetti in regime forfetario nonché a quelli che adottano il regime dei minimi.

Tipologie di comunicazione

Oltre all'invio ordinario i tipi di comunicazione previsti sono:

- Annullamento;
- Sostituzione;
- Eventi eccezionali.

prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 50, comma 1, lett. a), del Tuir)

N - Percipienti indennità e compensi erogati per incarichi svolti in qualità di dipendente (art. 50, comma 1, lett. b), del Tuir)

P - Beneficiari di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, non legati da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 50, comma 1, lett. c) del Tuir)

Q - Ministri del culto (art. 50, comma 1, lett. d), del Tuir)

R - Medici che svolgono attività libero-professionale intramuraria (art. 50, comma 1, lett. e), del Tuir)

S - Percipienti indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, membri delle Commissioni tributarie, giudici di pace ed esperti del Tribunale di sorveglianza (art. 50, comma 1, lett. f, del Tuir);

T- Percipienti indennità, comunque denominate, erogate per le cariche elettive di cui all'art. 114 della Costituzione (indennità per i consiglieri regionali, provinciali e comunali) e alla L. 27 dicembre 1985, n. 816 (indennità per gli amministratori locali, ad esempio sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, ecc.)

U- Percipienti rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso (art. 50, comma 1, lett. h), del Tuir)

V - Percipienti prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico dalle forme pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (art. 50, comma 1, lett. h-bis), del Tuir)

W- Percipienti assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (art. 50, comma 1, lett. i), del Tuir)

Y - Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (art. 50, comma 1, lett. l), del Tuir)

Sezione dati riservati ai percipienti esteri

RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI				
Codice di identificazione fiscale estero 40	Località di residenza estera 41	Luogo di attinenza 42		
Via e numero civico 43	Non residenti Schumacker 44	Codice Stato estero 45	Frontaliere 46	

Nella sezione riservata ai percipienti esteri la casella **42** è stata rinominata luogo di attinenza e deve essere barrata in presenza di lavoratori frontalieri residenti in Svizzera nel caso in cui al punto **41** è stato riportato il luogo di attinenza. ‘

La rinominazione ha comportato lo slittamento nella:

- Casella 43 dell'indirizzo di residenza;
- Casella 44 dell'indicazione di soggetti non residenti Schumacker;

Abbiamo poi le due nuove caselle:

- 45 con il codice stato estero da rilevare dalla tabella H allegata alle istruzioni;
- 46 da barrare in caso di presenza di frontalieri svizzeri.

Sezione altri dati

Con riguardo alla sezione altri dati ci sono diverse novità:

- L'accordo firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato con legge 13 giugno 2023, n. 83 richiamando l'art. 15 della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, stabilisce che il reddito da lavoro dipendente percepito dai lavoratori frontalieri è imponibile nello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa mediante ritenuta alla fonte, in misura pari fino ad un massimo dell'80% di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte sui redditi delle persone fisiche, comprese le imposte locali.

ALTRI DATI			
FRONTALIERI SVIZZERI			
Ritenute	Addizionale regionale all'Irpef 2024	Addizionale comunale all'Irpef 2024	Acconto addizionale comunale all'Irpef 2025
451	452	453	454

Per il motivo di cui sopra nei punti da **451** a **454** deve essere riportato l'abbattimento fino ad un massimo del 20% di quanto dovuto con riferimento ad Irpef, addizionali regionali e comunali di cui ha beneficiato il frontaliere svizzero.

- Nella **sottosezione redditi esenti**, relativamente ai c.d. impatriati, alla casella **462** (in cui viene esposta la misura agevolativa applicata) sono riconducibili due nuovi codici:
 - a) **16** nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024, in base a quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5, del D. Lgs. n. 209 del 2023;
 - b) **17** nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (60% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024, in base a quanto stabilito al comma 4, dell'art. 5, del D. Lgs. n. 209 del 2023.

REDDITI ESENTI			
codice	ammontare	codice	ammontare
462	463	464	465

- Sempre nella **sottosezione redditi esenti**, al campo **464** sono riconducibili due nuovi codici:
 - a) **27** nel caso di erogazione dell’AUU per i figli a carico il cui ammontare deve essere indicato al campo 465;
 - b) **28** nel caso di erogazione di pensioni erogate da enti differenti da Inps, a favore delle vittime del terrorismo esenti in base alla legge 206/2004.
- Nella **sottosezione erogazioni in natura**:

Il campo **474** è stato denominato benefit base per accogliere la quota di erogazioni in natura e compensi in natura riconosciute nel corso del 2024 (utenze domestiche, affitto, interessi sul mutuo ecc.);

Il campo **475** resta com’era ed accoglie le erogazioni di cui al punto precedente riconosciute da chi ha figli a carico;

Il campo **476** bonus carburanti è stato eliminato;

Il campo **479** che accoglie il trattamento integrativo speciale erogato in favore dei lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale resta confermato.

Somme erogate per premi di risultato

SOMME EROGATE PER PREMI DI RISULTATO IN FORZA DI CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI O TERRITORIALI					
Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	imposta sostitutiva
571	572	573	574	575	576
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui benefit base	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
577	578	579	580	581	582
Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	imposta sostitutiva
591	592	593	594	595	596
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui benefit base	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
597	598	599	600	601	602

Anche quest’ anno ritroviamo la sezione dedicata ai premi di risultato per i quali la legge di stabilità 2016 ha introdotto un sistema di tassazione agevolata consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali del 5%. Rispetto allo scorso anno nella sezione risultano rinominati i punti 580 e 600 da “benefit di cui all’art. 51, comma 3 del Tuir” a “benefit base” e l’importo riportato in tali campi è un di cui di quello riportato nelle caselle 573 e 593.

Risultano inoltre eliminati i punti 583 e 603 sul bonus carburante.

Sezione prestazioni aggiuntive personale sanitario

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE SANITARIO	Compenso	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva sospesa
	671	672	673

Con l’art. 7, commi 1 e 2 del D.L. 7 giugno 2024 n. 73 è stata prevista un’imposta sostitutiva pari al 15% sui compensi erogati per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario

In particolare:

- Al campo **671** va indicato l'importo dei compensi erogati;
- Al campo **672** devono essere indicate le relative imposte sostitutive;
- Al campo **673** va indicato l'importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali (già compreso al campo 672).

Sezione rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir-

RIMBORSI DI BENI E SERVIZI NON SOGGETTI A TASSAZIONE - ART. 51 TUIR SEZIONE SOSTITUTO DICHIARANTE	Anno	Codice onere detraibile	Codice onere deducibile	Importo rimborsato
	701	702	703	704
	Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata		Spesa rimborsata riferita al dipendente	
	705		706	

In tale sezione al punto 702 si aggiungono i seguenti codici non previsti fino allo scorso anno:

- **7** - interessi per mutui ipotecari per acquisto di abitazione principale, stipulati fino al 31 dicembre 2021;
- **10** - interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale, stipulati fino al 31 dicembre 2021;
- **46** - interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale, stipulati dal 1° gennaio 2022;
- **48** - interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale, stipulati dal 1° gennaio 2022;
- **97** - canone per locazione abitazione principale.

Si tratta delle somme già ricomprese ai campi 474 e 475 della sottosezione erogazioni in natura presente nella sezione altri dati.

Sezione indennità tredicesima mensilità

INDENNITÀ TREDICESIMA MENSILITÀ	Redditi di lavoro dipendente	Indennità erogata	Indennità non erogata	Indennità recuperata entro le operazioni di conguaglio	Giorni lavoro dipendente
	721	723	724	725	726
	Redditi di lavoro dipendente	Indennità erogata	Indennità non erogata	Indennità recuperata entro le operazioni di conguaglio	Codice fiscale sostituto
	727	728	729	730	731

Per l'anno 2024, unitamente alla tredicesima mensilità, si è proceduto ad erogare un'indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei dipendenti che rispondevano alle seguenti condizioni:

- Reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- Almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato purché fiscalmente a carico;
- Imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante.

L'indennità è stata riconosciuta ai lavoratori che hanno attestato per iscritto di averne diritto. Per tutti coloro che sono diventati beneficiari di tale bonus i dati sono contenuti in una sezione della CU:

- Al campo **721** deve essere indicato il reddito da lavoro dipendente che è stato utilizzato per verificare che l'imposta lorda risultasse superiore alle detrazioni da lavoro dipendente;
- Al campo **723** va indicato l'importo dell'indennità erogata al dipendente;
- Al campo **724** deve essere indicato l'importo dell'indennità che seppure spettante non è stata erogata al dipendente;
- Al campo **725** deve essere evidenziata l'indennità erogata ma poi recuperata durante le operazioni di conguaglio;
- Al campo **726** va indicato il numero di giorni di lavoro dipendente per i quali il lavoratore ha diritto alla detrazione (il punto andrà sempre compilato a differenza delle prime istruzioni delle CU che prevedevano la possibilità di non compilare il campo nel caso in cui i giorni fossero coincisi con quelli riportati al punto 6); nel caso in cui nel campo 726 sono considerati anche i giorni relativi a precedenti rapporti di lavoro, il sostituto deve riportare nelle annotazioni la data di inizio e fine rapporto per ciascun rapporto di lavoro (con il codice **CI**);

Nel caso in cui il lavoratore, in sede di conguaglio, ha richiesto di tener conto delle indennità corrisposte da precedenti sostituti andranno compilati i campi da **727** a **730** riportando al campo **731** il codice fiscale del precedente sostituto.

Sezione particolari tipologie reddituali

PARTICOLARI TIPOLOGIE REDDITUALI		Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo
		741	742	743	744	745	746

La sezione in oggetto viene compilata per dare distinta indicazione di particolari tipologie contrattuali per le quali è previsto un inquadramento fiscale non sempre coincidente con quello previdenziale.

Da quest'anno questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata in presenza dei campi 1, 2 e 4 della sezione dati fiscali sempreché nella casella 8 della parte dati anagrafici del dipendente non sia indicato il codice Z (erede).

Di conseguenza, nei punti **741**, **743** e **745**, sono stati aggiunti nuovi codici.

Nei punti **742**, **744** e **746** occorre indicare l'ammontare corrispondente al codice esposto nei precedenti punti 741, 743 e 745.

Dati relativi all' assegno unico universale

La presente sezione è una novità e deve essere valorizzata a cura dell'Inps. Per permettere all'Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata in modo più accurato e completo, l'Inps fornirà i dati relativi all'AUU con riferimento alla situazione

risultante dai suoi archivi al 31 dicembre di ogni anno.

DATI RELATIVI ALL'ASSEGNO UNICO		N. MESI 100%	N. MESI 50%
Codice fiscale figlio 791	Codice fiscale genitore/affidatario beneficiario 792	793	794
Codice fiscale altro genitore 795			
Codice fiscale figlio 796	Codice fiscale genitore/affidatario beneficiario 797	100% 798	50% 799
Codice fiscale altro genitore 800			
Codice fiscale figlio 801	Codice fiscale genitore/affidatario beneficiario 802	100% 803	50% 804
Codice fiscale altro genitore 805			

Si dovrà procedere alla compilazione di un rigo per ciascun percettore dell'AUU secondo i seguenti campi:

- Codice fiscale figlio minorenni o maggiorenne per il quale è stato erogato l'assegno;
- Codice fiscale genitore / affidatario beneficiario ad eccezione del caso in cui il figlio è maggiorenne e percepisce direttamente l'assegno;
- N. mesi al 100%, il numero dei mesi per i quali è stato corrisposto l'assegno al genitore / affidatario nella misura del 100% o direttamente al figlio maggiorenne;
- N. mesi al 50%, il numero dei mesi per i quali è stato erogato l'assegno al genitore/affidatario nella misura del 50%;
- Codice fiscale altro genitore, il codice fiscale, se disponibile, dell'altro genitore del figlio. Per i figli maggiorenni che percepiscono direttamente l'assegno, il campo non è compilato.

Dati previdenziali ed assistenziali

SEZIONE 3
INPS GESTIONE SEPARATA PARASUBORDINATI

Compensi corrisposti al parasubordinato 45	Contributi dovuti 46	Contributi a carico del lavoratore 47	Contributi versati 48
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens			
Tutti 50	Tutti con l'esclusione di T G F M A M G L A S O N D	Tipo rapporto 51	Codice fiscale PRAA/Azienda 52

Nella sezione 3 dedicata ai parasubordinati, nel punto 51 dove indicare il tipo rapporto non ci sono più i codici 7 e 9:

- 07 - Venditore porta a porta (Reddito ai fini fiscali indicato nella certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi)
- 09 - Rapporti di lavoro autonomo occasionale (art. 44 legge 326/2003 – Reddito ai fini fiscali indicato nella certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi)

Sezione dati Inail

DATI ASSICURATIVI INAIL

Qualifica 91	Posizione assicurativa territoriale 92	C. C.	Data inizio 93 (gg/mm/aa)	Data fine 94 (gg/mm/aa)	Codice comune 95	Personale viaggiante 96
-----------------	---	-------	------------------------------	----------------------------	---------------------	----------------------------

Al campo 92 deve essere indicato il numero della posizione assicurativa territoriale Inail ed il relativo contro codice anche per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica per i quali fino allo scorso anno andava indicato il codice identificativo dell'azienda/datore di lavoro e del relativo contro codice assegnato dall' Inail per il periodo transitorio 1° luglio 2022/31 dicembre 2023

Sezione annotazioni

La sezione annotazione presenta quattro nuovi codici:

- **CI** che identifica, nel caso in cui il bonus natale sia stato riconosciuto da diversi datori di lavoro, la data di inizio e fine di ciascun periodo di lavoro;
- **CN** utilizzato dall'Inps per evidenziare eventuali importi arretrati a titolo di AUU;
- **GA** nel caso in cui, con riferimento ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia (commi 1,2 e 3, art. 5 del D. Lgs. 209/2023) il datore di lavoro non abbia operato l'abbattimento della base imponibile nella misura del 50%;
- **GB** nel caso in cui, con riferimento ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia (comma 4, art. 5 del D. Lgs. 209/2023) il datore di lavoro non abbia operato l'abbattimento della base imponibile nella misura del 60%.

Certificazioni redditi locazioni brevi

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	Anno	Durata del contratto nell'anno di riferimento			
1	2	3	4	5			
					Comune		Provincia (sigla)
					7		Codice comune
					8		9
					Indirizzo		N. civico
					10		Scala
					11		Interno
					12		13
					14		Importo corrispettivo
					15		16
					17		18
					19		20
					21		22
					23		24
					25		26
					27		28
					29		30
					31		32
					33		34
					35		36
					37		38
					39		40
					41		42
					43		44
					45		46
					47		48
					49		50
					51		52
					53		54
					55		56
					57		58
					59		60
					61		62
					63		64
					65		66
					67		68
					69		70
					71		72
					73		74
					75		76
					77		78
					79		80
					81		82
					83		84
					85		86
					87		88
					89		90
					91		92
					93		94
					95		96
					97		98
					99		100

Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo non superiore a 30 giorni.

Da quest'anno, così come previsto dalla legge di bilancio per il 2025, la CU presenta il campo 22 che accoglie il codice CIN (codice identificativo nazionale) della struttura che viene rilasciato dal Ministero del Turismo e che identifica:

- Le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
- Le locazioni brevi di immobili;
- Le strutture turistico-ricettive, sia alberghiere che extralberghiere.

Certificazioni di lavoro autonomo

Relativamente alle certificazioni di lavoro autonomo sono previste novità legate al settore dello sport:

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVISORIE E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE
SOMME EROGATE
TIPOLOGIA REDDITUALE

Causale

Risulta eliminata la causale N1

- N1 – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati fino al 30 giugno 2023:
- nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
 - in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

Mentre le causali N2 e N3 che fino allo scorso anno assumevano questo significato:

- N2 – redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (art. 53, comma 2 lett. a) del Tuir);
- N3 – redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative (art. 53, comma 2 lett. a) del Tuir);

Quest'anno assumono questo contenuto:

- N2 – redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 come previsto dall'art. 53, comma 2 lett. a) del Tuir, in vigore fino al 30 luglio 2024;
- N3 – redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative come previsto dall'art. 53, comma 2 lett. a, del Tuir), in vigore fino 30 luglio 2024;

Risultano, inoltre, eliminate le casuali X e Y aventi il seguente significato:

- X – canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell'anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;
- Y – canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973,

Relativamente ai dati previdenziali, invece, si segnala la seguente novità: è stata inserita la casella **31** in cui indicare il codice tipo rapporto indicato nel flusso uniemens relativo ai contributi pagati alla gestione separata Inps in base ai seguenti codici:

DATI PREVIDENZIALI	Codice fiscale Ente previdenziale 29		Denominazione Ente previdenziale 30		
	Tipo rapporto 31	Codice azienda 32	Categoria 33		
	Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante 34		Contributi previdenziali a carico del percipiente 35		Altri contributi 36
	Importo altri contributi 37	Contributi dovuti 38	Contributi versati 39	Importo franchigia utilizzato 40	

- 13 - associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (non possono essere attivati nuovi rapporti da 01/01/2017);
- 09 - Rapporti di lavoro autonomo occasionale (art. 44 legge 326/2003 – Reddito ai fini fiscali indicato nella certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi). Il presente codice non può essere utilizzato per i rapporti di lavoro sportivo di cui al D.lgs.36/2021 per il quale deve essere utilizzato quanto illustrato nel punto 2.3 sezione 3 bis;
- 07 - Venditore porta a porta (Reddito ai fini fiscali indicato nella certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi);
- D1 - Sportivo dilettante senza copertura assicurativa quota IVS collegato a tipo rapporto D2;
- D2 - Sportivo dilettante senza copertura assicurativa quota prestazioni collegato a tipo rapporto D1;
- D3 - Sportivo dilettante con copertura assicurativa;
- D4 - Amministrativo gestionale ASD senza copertura assicurativa quota IVS collegato a tipo rapporto D5;
- D5 - Amministrativo gestionale ASD senza copertura assicurativa quota prestazioni collegato a tipo rapporto D4;
- D6 - Amministrativo gestionale ASD con copertura assicurativa;
- D7 - Sportivo dilettante impiegato pubblico.